

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 18 FEBBRAIO 2019**  
**SECONDA CONVOCAZIONE**

Oggi 18 FEBBRAIO 2019 alle ore 17.00 in seconda convocazione, presso la sede sociale dell'associazione a Ferrara, in via Cesare Diana ,40 Cassana, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica Statuto
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti il 80% dei soci, di persona o/e in delega.

La Presidente sig.ra Marani Gina dichiara l'assemblea regolarmente costituita e chiama a fungere da segretario la sig.ra Barca Maria Pia, che accetta.

**Al primo punto all'ordine del giorno**

La Presidente comunica che si è reso necessario modificare lo statuto per adeguarlo alla normativa vigente, passa alla lettura di tutti gli articoli ed apre la discussione tra tutti gli associati.

L'assemblea presente dopo ampie discussioni e richieste di chiarimenti approva all'unanimità il nuovo statuto e demanda alla presidente di svolgere tutte le pratiche necessarie per il deposito presso gli organi competenti.

Non essendoci null'altro da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 18.30 previa stesura, lettura e sottoscrizione del seguente verbale.

La Presidente

Sig.ra Gina Marani



La Segretaria

Sig.ra Maria Pia Barca



UZIA delle ENTRATE REGIONALI - PROVINCIALE di FEI  
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA  
Registrate N. 22 FEB. 2019  
dal ore. 17.00 19.00

\*Firma su delega del Direttore Provinciale a.i.  
Grazia Maria Previtera

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CRAL GRUPPO HERA FERRARA A.P.S."

## TITOLO I

### NATURA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 1

##### Natura

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, l'Associazione di promozione sociale denominata "CRAL GRUPPO HERA FERRARA A.P.S." con sede in Ferrara (FE), Via Cesare Diana,40 Cassana, il cui statuto viene redatto secondo quanto previsto dalla legge n.106 del 6 giugno 2016 e del D.Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18 novembre 1997 e della legge 383 del 7 dicembre 2000,

L'Associazione assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "A.P.S." diventerà parte integrante della denominazione sociale dell'Associazione.

L'Associazione, che è indipendente, apolitica e aconfessionale, opera senza limiti di durata.

L'Associazione è affiliata a FITEL (Federazione Italiana Tempo Libero; Associazione non lucrativa di promozione sociale – iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. 34).

#### Art. 2

##### Finalità

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civili e solidaristiche nella realizzazione di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero, di aggregazione sociale.

L'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere le attività del tempo libero.

L'Associazione dà particolare riferimento alle attività ricreative, dello spettacolo, della cultura ed altre attività a favore degli associati quali fattori di elevazione e valorizzazione della personalità dell'uomo, dei lavoratori, dei giovani e degli anziani, sia singolarmente, sia in forma associata; intende, inoltre, favorire l'apertura degli associati verso ogni realtà, anche territoriale, del mondo del lavoro, dell'impegno sociale ed umanitario.

### **Art. 3**

#### **Attività Istituzionali**

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge attività di promozione sociale, partecipando anche ad iniziative dell'associazionismo o di altri enti con finalità analoghe, promosse sia direttamente che in collaborazione con altri circoli aziendali.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

- promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
- favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche degli associati, quelle innovative e quelle di contenuto culturale e sociale;
- può svolgere qualsiasi altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali, comprese attività solidaristiche di beneficenza.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

## **TITOLO II**

### **I SOCI**

#### **Art. 4**

##### **Definizione**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature at the top right, a signature below it, and several initials and marks scattered below.



Possono essere soci dell'Associazione tutti i dipendenti, pensionati e loro familiari del GRUPPO HERA, tutte le persone fisiche (cittadini italiani e stranieri), maggiorenni, persone giuridiche ed altri Enti ancorchè non riconosciuti che condividono le finalità dell'Associazione, con l'accoglimento della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dallo stesso.

Persone giuridiche che intendano eventualmente associarsi, partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante protempore o di persona da questo delegata.

I soci compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili ed in ogni caso non potranno mai essere restituite.

#### **Art. 5**

#### **Diritti ed obblighi dei soci**

L'Associazione si ispira a principi democratici e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

In particolare, tutti i soci:

- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

L'Associazione potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

*Handwritten signatures and initials:*  
A  
BIP  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

## **Art.6**

### **Perdita della qualità di Socio**

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie
- b) mancato versamento della quota associativa annuale
- c) morte
- d) indegnità, deliberata dal consiglio direttivo, previa contestazione in contraddittorio con il socio.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI ECONOMICO - FINANZIARIE**

## **Art. 7**

### **Entità ed amministrazione del fondo comune**

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del fondo comune medesimo, previa delibera di accettazione dell'Assemblea dei soci che determinerà modalità e tempi dell'utilizzo per i fini istituzionali.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.


Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

## **Art. 8**

### **Entrate dell'Associazione**

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) delle quote e contributi degli associati;
- b) i legati, le eredità, le donazioni;

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including what appears to be a large stylized signature, a smaller signature, and several initials or short signatures.

- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) eventuali contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 9**

#### **Durata dell'esercizio sociale ed approvazione del rendiconto economico-finanziario**

L' esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario è approvato dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 12.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 10**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are somewhat stylized and overlapping, with some appearing to be initials like 'M', 'S', 'E', 'D', and 'L'.

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

## CAPO I

### L'Assemblea dei Soci

#### Art. 11

##### Composizione

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Il socio può delegare per iscritto un altro associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun socio non può rappresentare più di tre associati.

#### Art. 12


##### Compiti

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e nei luoghi di attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua





attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- 1) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- 2) approvare il bilancio preventivo;
- 3) approvare il rendiconto economico-finanziario;
- 4) eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- 5) eleggere eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) approvare gli eventuali regolamenti;
- 7) deliberare in merito all'esclusione dei soci.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario dell'anno precedente.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

In caso di Assemblea straordinaria per modifica dello statuto, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno 1/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately six distinct marks, some appearing to be full names and others as initials or abbreviations, arranged in a somewhat vertical and overlapping manner.



In caso di Assemblea straordinaria per scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In assenza del presidente, dal Vice presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

## CAPO II

### Il Consiglio Direttivo

#### Art. 13

##### Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.


I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, il Consiglio provvede tempestivamente a sostituirlo nominando il primo fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano di età.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere il sostituto per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a large signature and some smaller initials.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, pertanto il Presidente dovrà convocare entro 20 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.


L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

#### **Art. 14**

#### **Compiti**

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico - finanziario entro il 31 marzo di ogni anno, che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo, nonché il programma delle attività dell'associazione che sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 novembre di ogni anno;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- accogliere le domande di ammissione dei nuovi associati;
- deliberare il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;



- può delegare al Presidente alcune sue funzioni;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

#### **Art. 15**

##### **Convocazione e validità delle sedute**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o con qualsiasi altra forma di comunicazione scritta che garantisca l'avvenuta consegna dell'avviso da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza oppure, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o fax almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali trascritti, a cura di un Segretario all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **CAPO III**


##### **Il Presidente**

#### **Art. 16**

##### **Elezione**

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato entro 30 giorni dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.



## **Art. 17**

### **Compiti**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

## **CAPO IV**

### ***Il Collegio dei Revisori dei Conti***

## **Art. 18**

### **Composizione e nomina**


Il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove e se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il proprio Presidente fra i suoi componenti.

## **Art. 19**

### **Compiti**

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare l'amministrazione dell'associazione, la





corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, un membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può convocare il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

#### **Art. 20**

##### **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.


### **TITOLO V**

#### **SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Art. 21**

##### **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.



L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 22

##### Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.


#### Art. 23

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.

Ferrara, 18 Febbraio 2019




Il Presidente

Sig.ra Gina Marani



Il Segretario

Sig.ra Maria Pia Barca



13

